

## **DELIBERA N. 176/09/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1949/LF/MC  
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TVQ S.R.L. (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TVQ”) PER LA  
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5-TER,  
COMMI 1, 2 E 3, E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO IN  
MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE DI CUI  
ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001, INTEGRATO DALLE  
MODIFICHE APPORTATE DALLE DELIBERE NN. 250/04/CSP, 34/05/CSP,  
105/05/CSP, 162/07/CSP, 12/08/CSP E 133/08/CSP**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 dicembre 2007, n. 287; n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2008, n. 42 e n. 133/08/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 6 marzo 2009 n. 25/09/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 26 marzo 2009, con il quale è stata contestata alla società TVQ – Televisione Qualità S.r.l. con sede legale in Pescara (65127), Piazza Alessandrini 25, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “TVQ”, la violazione del combinato disposto degli articoli 5-ter, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, per aver trasmesso in data 17 ottobre 2008 televendite di servizi di cartomanzia, in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, ed aver omesso, durante le stesse trasmissioni, l’inserimento della scritta “televendita”; in particolare si è rilevato sul predetto canale che dalle ore 11:35 circa alle 12:03 circa del 17 ottobre 2008, è andata in onda la trasmissione di cartomanzia condotta da Angela; la trasmissione si apre e si chiude con il promo della carta ricaricabile Eutelia con la quale si possono chiamare le numerazioni a tariffazione maggiorata senza che resti traccia in bolletta e parlare con il tuo cartomante o astrologo senza interruzioni. Nella parte inferiore dello schermo il numero da chiamare per i consulti 899 00 70 12, sotto i costi e accanto la dicitura "vietato ai minori di anni 18". Nella parte alta è indicata la numerazione 166xy. Angela riceve chiamate in diretta su numerazione a tariffazione maggiorata, mischia e legge i tarocchi dispensando consigli su amore, lavoro ecc. Si definisce "*Una semplice cartomante che fa parte di un gruppo di bravissimi cartomanti e astrologi e lottologi...siamo pronti 24 ore su 24 ad aiutarvi- gente semplice, siamo onesti... metteteci alla prova...*" Non è indicata la natura di televendita della trasmissione;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 27 aprile 2009 e pervenute all’Autorità il 27 aprile 2009 (prot. n. 34339), con le quali la società ha eccepito che il programma oggetto di contestazione non può qualificarsi come una televendita bensì come telepromozione, in quanto trasmesso in replica come indicato in sovrapposizione nell’angolo in basso a destra dello schermo; devono pertanto ritenersi infondate le violazioni contestate rispetto alle trasmissioni di televendita, ovvero i commi 1 e 3 dell’articolo 5-ter del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni; né possono ritenersi sussistenti eventuali violazioni delle norme in materia di telepromozioni in quanto sullo schermo sono apposte sia la scritta “mess. prom” ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato Regolamento, sia l’informativa in merito al blocco selettivo delle chiamate ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 5, del medesimo

Regolamento, né il programma può ritenersi avere caratteristiche tali da violare il comma 2, del citato articolo 5-ter in quanto le previsioni sono realizzate su base razionale o probabilistica come indicato in sovrapposizione;

RITENUTE adeguate le giustificazioni fornite dalla società;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto degli articoli 5-ter, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

Roma, li 29 luglio 2009

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola